

XVI LEGISLATURA

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 2747


Pag. 1

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

**ARACRI, BARBIERI, GIULIO MARINI, SPECIALE, PELINO, CATANOSO GENOESE**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e delega al Governo per la revisione dell'ordinamento e delle carriere del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica

*Presentata il 29 settembre 2009* torna su

Onorevoli Colleghi! - Il ruolo tecnico, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nasce dall'esigenza di creare all'interno della Polizia di Stato, in linea con i migliori *standard* qualitativi mondiali ed europei, una branca di specialisti, altamente qualificati, aventi il compito di svolgere un'attività tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telematica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento e psicologia e del servizio sanitario. Il ruolo tecnico svolge attività di gestione dei compiti ad esso assegnati e concorre, insieme con il ruolo ordinario, allo svolgimento delle attività di polizia. La *ratio* della normativa consiste quindi nell'ottimizzazione delle risorse umane interne all'amministrazione aventi peculiari professionalità tecnico-scientifiche, in ossequio ai principi di efficacia e di economicità. In sostanza, la finalità del legislatore era quella di impiegare, con rapidità ed efficienza nei vari campi di applicazione dell'attività di polizia, una *task-force* di personale altamente qualificato sia nelle moderne tecnologie sia nel settore scientifico-sanitario, senza dover ricorrere a specialisti esterni all'apparato delle Forze di polizia.

Sono stati quindi istituiti, nei vari ruoli e qualifiche, profili professionali da destinare

Pag. 2

ai moderni laboratori informatici e scientifico-sanitari, nei settori della manutenzione dei veicoli e in molteplici altri settori dell'amministrazione ove vi fosse la necessità di disporre di una presenza qualificata sempre utilizzabile.

La limitazione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ha creato però, sia pure involontariamente, un soggetto ibrido, che ancora oggi fatica a trovare la giusta collocazione e le giuste attribuzioni.

Dal 2005 ad oggi sono state formate ben due commissioni con due decreti di due Capi della

Polizia e, nonostante siano stati scelti i maggiori esperti del Ministero dell'interno, questi ultimi hanno derogato, differito o comunque mancato di assolvere il compito loro assegnato mediante due decreti di incarico per riformare o, quanto meno, proporre una bozza di riforma delle norme istitutive dei ruoli tecnici della Polizia di Stato.

Per tale ragione il problema non è più rinviabile ed è necessario rispondere alle aspettative di migliaia di lavoratori che dal lontano 1982 attendono che la normativa che li riguarda sia riallineata ai tempi moderni.

Pag. 3

[x torna su](#)

## PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

*(Delega al Governo per la revisione dell'ordinamento e delle carriere del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento e delle carriere del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento dei compiti e delle mansioni specifici svolti dal personale del ruolo tecnico, nell'ambito della sfera di competenza e delle funzioni dei settori di rispettiva appartenenza, concorrendo con il ruolo ordinario allo svolgimento delle attività di polizia;

b) istituzione del profilo amministrativo e di gestione delle risorse umane per le qualifiche da vice sovrintendente (ex vice revisore) fino alle qualifiche dei ruoli direttivi e dirigenziali; l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici del profilo amministrativo e di gestione delle risorse umane è subordinato al possesso di preparazione professionale di livello *post*-universitario, con competenza specialistica in studi e ricerche normativo-giurisprudenziali, gestione e organizzazione del personale nell'ambito degli uffici di polizia, comunicazione e rapporti con i mezzi di informazione ed elaborazione di piani e programmi diretti al miglioramento dell'efficienza della Polizia di Stato;

c) soppressione dei profili accasermamento e radiotelegrafista-goniometrista e

Pag. 4

calzolari: il personale appartenente al disciolto profilo accasermamento transita nel profilo amministrativo e di gestione delle risorse umane;

d) istituzione dei seguenti profili nei ruoli tecnici della polizia scientifica:

1) dattiloscopista e foto-segnalatore, dalla qualifica iniziale di vice revisore fino a quella di sostituto commissario tecnico; l'accesso a questo profilo avviene mediante la frequenza di appositi corsi;

2) criminologo, nelle qualifiche della carriera direttiva; l'accesso a questo profilo è

subordinato al possesso di laurea specialistica in giurisprudenza, scienze politiche, sociologia ovvero di titolo equipollente; il personale del ruolo dei direttori tecnici criminologi delinea il profilo criminale, partecipa allo studio dell'evoluzione del fenomeno criminale e dei mezzi per contrastarlo e, con gli uffici della polizia criminale e della polizia giudiziaria, partecipa alle attività investigative, alla ricerca dei criminali e all'aggiornamento professionale del personale; il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori tecnici criminologi coadiuva lo svolgimento di tali attività;

e) disciplina delle specifiche mansioni dei nuovi profili, dei concorsi per il reclutamento e delle modalità per l'inquadramento del personale già in servizio alla data della loro istituzione, mediante decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo istitutivo di detti profili;

f) partecipazione del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici alla formazione del personale dipendente, in relazione alla professionalità posseduta;

g) riorganizzazione delle qualifiche del personale tecnico, prevedendo che la qualifica iniziale sia quella corrispondente a vice sovrintendente tecnico (ex vice revisore), ufficiale di polizia giudiziaria;

h) determinazione dei colori delle tessere di riconoscimento del personale

Pag. 5

tecnico, sia per i ruoli dei sottufficiali sia per i ruoli direttivi e dirigenziali, con l'adozione degli stessi colori previsti per le tessere del personale del ruolo ordinario; per il ruolo degli operatori e collaboratori rimane confermato il colore grigio attualmente in uso;

i) conferimento di qualifica non inferiore a quella di dirigente generale dei ruoli ordinari o tecnici al direttore del Servizio tecnico-scientifico e professionale;

l) attribuzione dell'intera competenza per la gestione delle posizioni amministrative del personale tecnico e tecnico-scientifico al direttore del Servizio tecnico-scientifico e professionale, compresi i trasferimenti, in base ad una pianta organica redatta dal direttore centrale delle risorse umane, d'intesa con il direttore del Servizio tecnico-scientifico e professionale, entro il 31 dicembre di ogni anno. In relazione a ciascun profilo e alle relative dotazioni organiche, la Direzione centrale delle risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza - Ministero dell'interno, su richiesta del direttore del Servizio tecnico-scientifico e professionale, ha facoltà, tenendo conto delle aliquote necessarie nei rispettivi profili del personale e delle esigenze di servizio, di consentire il transito dai ruoli ordinari nei ruoli tecnici per coloro che, nell'ultimo quinquennio antecedente alla richiesta, hanno svolto attività tecnico-scientifica e professionale documentata, effettiva e continuativa;

m) disciplina delle carriere direttiva e dirigenziale dei ruoli tecnici secondo le norme degli articoli 37 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, prevedendo che:

1) la progressione di carriera per i dirigenti generali dei ruoli tecnici, agli effetti della promozione a prefetto, è equiparata a quella dei dirigenti generali dei ruoli ordinari, tenendo presenti la disponibilità dei posti e l'aliquota disponibile nei singoli settori di appartenenza dei rispettivi profili direttivi;

2) per i ruoli dei sovrintendenti e ispettori tecnici è prevista la possibilità di

inquadramento nei ruoli direttivi, nel rispetto delle esigenze e dell'organico dei singoli ruoli, mediante concorso per titoli ed esami con prova orale sulle materie pertinenti, per i soggetti con almeno quattro anni di anzianità nel grado, senza demerito, subordinatamente al possesso dei requisiti e della laurea specialistica prevista per i rispettivi profili di inquadramento, ovvero di titolo equipollente;

3) in via eccezionale, ove sussistano posti vacanti nell'organico e in misura non superiore al 20 per cento dei posti disponibili, è ammessa la promozione con decreto del Ministro dell'interno, nelle ipotesi di particolari e documentati meriti e competenze, subordinatamente al possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle rispettive qualifiche tecnico-professionali;

*n)* in via transitoria:

1) inquadramento del personale appartenente alle qualifiche inferiori di operatore, collaboratore e collaboratore capo nel ruolo di vice revisore, previo corso di riqualificazione di durata non inferiore a un mese; fino alla conclusione di tale inquadramento, le qualifiche dei ruoli operatori e collaboratori assumono le denominazioni delle rispettive qualifiche dei ruoli ordinari di agente tecnico e di assistente tecnico;

2) avanzamento del personale tecnico per scrutinio dopo cinque anni di servizio senza demerito nella qualifica apicale di collaboratore tecnico capo e con valutazione non inferiore a «buono»; questa forma di avanzamento non si applica per il personale che ha già beneficiato di riordini o di riqualificazioni professionali pregressi;

3) inquadramento dei sovrintendenti tecnici (ex revisori) vincitori di concorso nella qualifica superiore di ispettore tecnico (ex perito); fino alla conclusione di tale inquadramento, le qualifiche dei ruoli dei revisori e dei periti assumono le denominazioni rispettivamente di sovrintendente tecnico e di ispettore tecnico;

Pag. 7

4) inquadramento degli ispettori tecnici capi nella qualifica superiore di sostituto direttore tecnico sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (SUPS);

5) ammissione dei sostituti direttore tecnico già in possesso della qualifica SUPS e di laurea specialistica quadriennale, con titolo di preferenza rispetto alle altre qualifiche, al concorso per titoli ed esami a posti di direttore tecnico di cui alla lettera *m)*, numero 2).

Art. 2.

*(Qualifiche di ufficiale e di agente di pubblica sicurezza nonché di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria).*

1. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il personale dei ruoli tecnici, ufficiale di polizia giudiziaria e ufficiale di pubblica sicurezza, riveste tali qualifiche durante l'orario di servizio e i suoi eventuali prolungamenti. Al di fuori dell'orario di servizio, esclusivamente nel caso in cui sia presente mentre viene commesso un reato, tale personale è obbligato a qualificarsi e a intervenire, anche quando un cittadino ne faccia

*Vedi lista*

espressa richiesta per assistenza o per situazioni di necessità, nell'immediatezza dei fatti. Negli altri casi il medesimo personale è tenuto a richiedere assistenza presso i numeri di emergenza qualificata al fine di richiedere l'intervento di personale in servizio»

Art. 3.  
(Armamento).

1. Dopo l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis. - (Armamento). - 1. Gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai ruoli

Pag. 8

tecniche della Polizia di Stato possono portare con sé l'armamento di ordinanza anche fuori dall'orario di servizio. Agli ufficiali di pubblica sicurezza è consentito portare armi diverse da quella d'ordinanza secondo le vigenti disposizioni di legge».

Art. 4.  
(Servizio di polizia).

1. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

«Art. 43. - (Impiego in operazioni di polizia e di soccorso). - 1. Al fine di garantire un'adeguata professionalità degli operatori e un adeguato servizio ai cittadini, indipendentemente dalle dimensioni o dalla localizzazione del centro urbano in cui vive od opera, il personale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato svolge mansioni di carattere tecnico-scientifico e professionale-amministrativo, salvo che la peculiarità del ruolo non richieda un'altra collocazione all'esterno del proprio ufficio o reparto, al fine di assolvere ai compiti preposti.

2. Il personale di cui al comma 1 non può comunque essere impiegato nei servizi estranei alla sfera di competenza delle sue attribuzioni. In particolare, esso non può venire impiegato nei servizi d'istituto e di ordine pubblico, in sostituzione del personale dei ruoli ordinari, che sono di esclusiva pertinenza di quest'ultimo.

3. In situazioni di emergenza, di grave calamità o disastro ovvero in caso di altri eventi eccezionali, con decreto motivato del Ministro dell'interno, il personale di cui al comma 1 può essere impiegato in servizi di pertinenza del personale dei ruoli ordinari, in ausilio ad esso, fino alla cessazione della situazione».